

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

REGOLAMENTO INTERNO

(adottato in sessione plenaria il 17 luglio 2002)

(2002/769/CE, Euratom)

PREAMBOLO

1. Il Comitato economico e sociale europeo rappresenta le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata. Istituito dal trattato di Roma nel 1957, è un organo istituzionale consultivo.
2. La funzione consultiva del Comitato economico e sociale europeo permette ai suoi membri, e quindi alle organizzazioni che rappresentano, di partecipare al processo decisionale comunitario. L'accostamento di opinioni talvolta diametralmente opposte e il dialogo condotto dai consiglieri coinvolgono non solo le consuete parti sociali, ovvero i datori di lavoro (I gruppo) e i lavoratori dipendenti (II gruppo), ma anche tutti gli altri interessi socioprofessionali rappresentati (III gruppo). Le competenze, il dialogo e la ricerca di convergenze che ne derivano possono accrescere la qualità e la credibilità della decisione politica comunitaria nella misura in cui ne migliorano la comprensione e l'accettabilità per i cittadini europei e la trasparenza indispensabile alla democrazia.
3. Nell'ambito dell'assetto istituzionale europeo il Comitato svolge una funzione specifica: è la sede di rappresentanza e di dibattito per antonomasia della società civile organizzata, nonché un'interfaccia privilegiata tra quest'ultima e le istituzioni dell'Unione.
4. Essendo al tempo stesso sede di dibattito e luogo di elaborazione, il Comitato economico e sociale europeo contribuisce a soddisfare l'esigenza di una migliore espressione democratica nella realizzazione dell'Unione europea, anche nelle relazioni di quest'ultima con le categorie economiche e sociali dei paesi terzi. Il Comitato partecipa così allo sviluppo di un'autentica coscienza europea.
5. Allo scopo di adempiere nel migliore dei modi ai propri compiti il Comitato ha adottato, il 17 luglio 2002, il seguente regolamento interno, conformemente all'articolo 260, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

CAPITOLO I

INSEDIAMENTO DEL COMITATO

Articolo 1

1. Il Comitato esercita la propria attività per periodi quadriennali.
2. Esso è convocato dopo ogni rinnovo quadriennale dal membro decano, per quanto possibile entro il termine massimo di un mese a decorrere dalla comunicazione ai membri dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio.

Articolo 2

1. Il Comitato è composto dei seguenti organi: assemblea, ufficio di presidenza, presidente e sezioni specializzate.
2. Il Comitato è strutturato in tre gruppi la cui costituzione e il cui ruolo sono definiti nell'articolo 27.

CAPITOLO II

UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 3

1. L'ufficio di presidenza si compone di 24 membri che garantiscono la rappresentanza di ciascuno Stato membro:
2. L'ufficio di presidenza comprende:
 - a) il presidente, due vicepresidenti e 12 membri eletti direttamente dall'assemblea;
 - b) i presidenti delle sezioni specializzate;
 - c) i presidenti dei gruppi, eletti in conformità dell'articolo 27.
3. Il presidente è scelto alternativamente tra i membri dei tre gruppi.
4. Il presidente e i vicepresidenti non possono essere confermati nelle loro funzioni per il biennio successivo al primo mandato biennale.

5. I vicepresidenti sono scelti fra i membri dei due gruppi cui non appartiene il presidente.

6. L'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza deve avvenire nel rispetto del principio stabilito nel paragrafo 1 del presente articolo e dell'equilibrio tra i gruppi costituiti in virtù dell'articolo 27.

Articolo 4

1. Nel corso della prima seduta, indetta a norma dell'articolo 1, il Comitato, presieduto dal decano per età, elegge tra i propri membri il presidente, i due vicepresidenti, i presidenti delle sezioni specializzate e gli altri membri dell'ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo per il biennio che decorre dalla data dell'insediamento del Comitato.

2. Sotto la presidenza del decano per età non può aver luogo alcun dibattito su argomenti estranei a queste elezioni.

Articolo 5

La seduta nella quale ha luogo l'elezione dell'ufficio di presidenza del Comitato per il secondo biennio del periodo quadriennale in corso è convocata dal presidente uscente; essa si svolge, sotto la presidenza del presidente uscente, all'inizio della sessione plenaria del mese durante il quale scade il mandato dell'ufficio di presidenza eletto per il primo biennio.

Articolo 6

1. Il Comitato può costituire tra i propri membri una commissione preparatoria, composta di un rappresentante per Stato membro, incaricata di ricevere le candidature e presentare all'assemblea una lista di candidati nel rispetto del disposto dell'articolo 3.

2. Il Comitato si pronuncia sulla lista o sulle liste di candidati alla presidenza e all'ufficio di presidenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.

3. Il Comitato procede, eventualmente mediante scrutini successivi, all'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo e di sezione specializzata, mediante una votazione su una o più liste plurinominali.

4. Possono essere votate solo liste complete di candidati, compilate nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 e accompagnate dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.

5. Sono eletti membri dell'ufficio di presidenza i candidati che figurano nella lista che ottiene il maggior numero, e almeno un quarto, dei voti validamente espressi.

6. Vengono successivamente eletti dall'assemblea, a maggioranza semplice, il presidente e i vicepresidenti del Comitato, scelti tra i membri dell'ufficio di presidenza eletti in virtù del paragrafo 3 del presente articolo.

7. Il Comitato procede poi all'elezione, a maggioranza semplice, dei presidenti delle sezioni specializzate.

8. Il Comitato procede infine a una votazione globale sull'insieme dei componenti l'ufficio di presidenza, che devono ottenere almeno due terzi dei voti validamente espressi.

Articolo 7

Nel caso in cui un membro dell'ufficio di presidenza si trovasse nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o nei casi previsti nell'articolo 70, paragrafo 2, la sostituzione avviene a norma dell'articolo 6 del presente regolamento e per la rimanente durata del mandato.

Articolo 8

1. L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente, che agisce d'ufficio o su richiesta di dieci membri.

2. Per ciascuna riunione dell'ufficio di presidenza si procede alla stesura di un verbale delle deliberazioni. Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza stabilisce le proprie regole di funzionamento.

4. Stabilisce l'organizzazione e il funzionamento interno del Comitato e adotta le modalità d'applicazione del regolamento interno.

5. L'ufficio di presidenza e il presidente esercitano le prerogative in materia finanziaria e di bilancio previste dal regolamento finanziario e dal presente regolamento.

6. L'ufficio di presidenza stabilisce le disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei loro supplenti nominati in base all'articolo 18 e all'importo dell'indennità giornaliera degli esperti nominati in base all'articolo 23, nel rispetto delle disposizioni delle procedure di bilancio e finanziarie.

7. L'ufficio di presidenza ha la responsabilità politica della direzione generale del Comitato. Esso la esercita vegliando in particolare sulla conformità delle attività del Comitato, dei suoi organi e del suo personale con i fini istituzionali che gli sono stati assegnati.

8. L'ufficio di presidenza risponde della buona utilizzazione delle risorse umane, di bilancio e tecniche nell'esecuzione dei compiti che il trattato affida al Comitato. In particolare, in tale contesto, interviene nella procedura di bilancio e nell'organizzazione del segretariato.

9. L'ufficio di presidenza può costituire al proprio interno dei gruppi ad hoc per esaminare qualsiasi questione di sua competenza. Altri membri possono essere associati ai lavori di tali gruppi, con esclusione dei lavori riguardanti le questioni finanziarie e di bilancio e la nomina dei funzionari.

10. L'ufficio di presidenza esamina ogni sei mesi il seguito dato ai pareri adottati dal Comitato sulla scorta di un apposito rapporto.

11. Su richiesta di un membro o del segretario generale, l'ufficio di presidenza precisa l'interpretazione da dare al regolamento interno e alle sue modalità d'applicazione. Le sue conclusioni sono vincolanti con riserva del diritto di fare appello all'assemblea, che dirimerà la questione in via definitiva.

12. In occasione del rinnovo quadriennale, l'ufficio di presidenza uscente assolve i compiti di ordinaria amministrazione fino alla prima riunione del nuovo Comitato.

Articolo 9

Nel quadro della cooperazione interistituzionale, l'ufficio di presidenza può dare mandato al presidente di concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea.

Articolo 10

1. Sulla base di una proposta presentata dai gruppi di cui all'articolo 27, l'ufficio di presidenza istituisce al suo interno un gruppo Bilancio incaricato di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue prerogative in materia finanziaria e di bilancio.

2. Il gruppo Bilancio è composto di 9 membri.

3. Su determinate questioni, l'ufficio di presidenza può delegare il suo potere decisionale al gruppo Bilancio.
4. Le proposte adottate dal gruppo Bilancio all'unanimità sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio di presidenza senza dibattito.
5. Il gruppo Bilancio partecipa all'elaborazione del bilancio e ne verifica la corretta esecuzione.
6. Il presidente del gruppo Bilancio partecipa alle trattative con le autorità di bilancio e riferisce all'ufficio di presidenza in merito.
7. Nel mandato del gruppo Bilancio rientrano compiti di consulenza al presidente, all'ufficio di presidenza e al Comitato, nonché compiti di controllo sui servizi.

CAPITOLO III

PRESIDENZA E PRESIDENTE

Articolo 11

1. La presidenza è composta dal presidente e dai due vicepresidenti.
2. La presidenza del Comitato si riunisce con i presidenti dei gruppi per la preparazione dei lavori dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea. Qualora ciò sia necessario od opportuno, sono invitati a queste riunioni i presidenti delle sezioni specializzate interessate.
3. Nel quadro della programmazione dei lavori del Comitato, la presidenza si riunisce con i presidenti dei gruppi e i presidenti delle sezioni specializzate almeno due volte all'anno.

Articolo 12

1. Il presidente presiede i lavori del Comitato in conformità dei trattati e di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il presidente coinvolge i vicepresidenti in via continuativa nella sua azione; può affidare loro compiti determinati o responsabilità che rientrano nelle sue competenze.
3. Il presidente può affidare al segretario generale compiti determinati e limitati nel tempo.

4. Il presidente ha veste per rappresentare il Comitato nelle sue relazioni esterne. In determinate occasioni può delegare tale potere a uno dei vicepresidenti o a qualsiasi altro membro del Comitato.

5. Il presidente riferisce al Comitato sulle iniziative prese e sulle azioni compiute a nome di quest'ultimo nei periodi intercorrenti tra le sessioni plenarie. A tali comunicazioni non fa seguito alcun dibattito.

6. Appena eletto, il presidente presenta in sessione plenaria il programma di lavoro per l'intero suo mandato. Analogamente, al termine del mandato presenterà un bilancio dei risultati ottenuti.

Queste due comunicazioni possono essere oggetto di un dibattito nell'ambito dell'assemblea.

Articolo 13

In caso d'impedimento temporaneo il presidente è sostituito dal vicepresidente appartenente al gruppo che assumerà la presidenza successiva.

CAPITOLO IV

SEZIONI SPECIALIZZATE

Articolo 14

1. Il Comitato comprende sei sezioni specializzate. Altre sezioni specializzate possono tuttavia essere istituite dall'assemblea, su proposta dell'ufficio di presidenza, nei settori contemplati dai trattati.
2. Il Comitato costituisce le sezioni specializzate dopo ogni rinnovo quadriennale, nel corso della sessione costitutiva.
3. L'elenco e le competenze delle sezioni specializzate possono essere esaminati in occasione di ogni rinnovo quadriennale.

Articolo 15

1. Il numero dei membri delle sezioni specializzate è fissato dal Comitato su proposta dell'ufficio di presidenza.
2. Ad eccezione del presidente, ogni membro del Comitato deve far parte almeno di una sezione specializzata.

3. Nessun membro può appartenere a più di due sezioni specializzate, salvo deroga autorizzata dall'ufficio di presidenza del Comitato e giustificata dalla necessità di assicurare un'equa rappresentanza degli Stati membri.

4. I membri delle sezioni specializzate sono designati dal Comitato. La nomina è valida per un periodo di due anni ed è rinnovabile.

5. La sostituzione di un membro di una sezione specializzata ha luogo secondo la stessa procedura della designazione.

Articolo 16

1. L'ufficio di presidenza di una sezione specializzata, eletto per due anni, consta di nove membri, tra i quali il presidente e due vicepresidenti.

2. L'elezione dei presidenti delle sezioni specializzate e degli altri membri dell'ufficio di presidenza delle sezioni stesse è compito del Comitato.

3. Il presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza possono essere rieletti.

4. La presidenza di tre sezioni specializzate è oggetto di una rotazione tra i gruppi ogni due anni. Lo stesso gruppo non può assumere la presidenza di una sezione specializzata per più di quattro anni consecutivi.

Articolo 17

1. La sezione specializzata ha il compito di elaborare un parere o una relazione informativa sul problema ad essa sottoposto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 del presente regolamento.

2. Per trattare il problema ad essa sottoposto, la sezione specializzata può costituire al suo interno un gruppo di studio o un gruppo di redazione, oppure designare un relatore unico. Il relatore ha l'incarico d'occuparsi del seguito dato al parere dopo l'adozione dello stesso in sessione plenaria e, a tempo debito, di riferire alla sezione specializzata.

3. I relatori e, se necessario, i correlatori sono nominati e i gruppi di studio e di redazione formati in base a proposte presentate dai gruppi.

4. I gruppi di studio non possono diventare strutture permanenti, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza per il periodo biennale in corso.

Articolo 18

1. Ogni membro del Comitato che non possa partecipare ai lavori dei gruppi di studio, ha la facoltà di farsi rappresentare da un supplente.

2. Nome e titolo del supplente scelto vanno comunicati all'ufficio di presidenza del Comitato per il benessere.

3. Il supplente esercita, nell'ambito dei gruppi di studio, le stesse funzioni del membro che sostituisce.

CAPITOLO V

SOTTOCOMITATI E RELATORE GENERALE

Articolo 19

1. Per iniziativa dell'ufficio di presidenza, il Comitato può, in via eccezionale, costituire nel suo ambito dei sottocomitati incaricati di elaborare, su questioni di carattere generale o su certi problemi che siano di competenza di più sezioni specializzate, un progetto di parere o di relazione informativa da sottoporre alle sue deliberazioni.

2. Nei periodi intercorrenti fra una sessione plenaria e l'altra, l'ufficio di presidenza può procedere alla costituzione di sottocomitati, con riserva di ratifica successiva da parte del Comitato. Un sottocomitato può essere costituito solo per un'unica materia. Il sottocomitato viene sciolto subito dopo la votazione da parte del Comitato del progetto di parere o di relazione informativa che esso ha preparato.

3. Quando un problema è di competenza di più sezioni specializzate, il sottocomitato è composto di membri delle sezioni specializzate interessate.

4. Le norme relative alle sezioni specializzate sono applicabili, per analogia, ai sottocomitati.

Articolo 20

Per qualunque problema sottoposto al suo esame, il Comitato può designare un relatore generale.

CAPITOLO VI

OSSERVATORI, AUDIZIONI, ESPERTI*Articolo 21*

1. Il Comitato può istituire un osservatorio quando la natura, la portata e la specificità dell'argomento da trattare richiedano una particolare flessibilità della metodologia di lavoro, delle procedure e degli strumenti da utilizzare.

2. L'istituzione di un osservatorio dipende da una decisione dell'assemblea, che conferma una precedente deliberazione dell'ufficio di presidenza su proposta congiunta dei gruppi o su proposta di una sezione specializzata.

3. L'oggetto, la struttura, la composizione, la durata e le regole di lavoro dell'osservatorio devono essere indicati nella decisione relativa alla sua istituzione.

Articolo 22

Qualora l'importanza di una questione specifica relativa ad un determinato argomento lo giustifichi, gli organi e le strutture di lavoro del Comitato possono procedere all'audizione di personalità esterne. Se il ricorso a personalità esterne comporta costi aggiuntivi, l'organo interessato deve presentare all'ufficio di presidenza del Comitato una domanda di autorizzazione ed un programma giustificativo per precisare i punti in merito ai quali considera necessario ricorrere a contributi esterni.

Articolo 23

Quando risulti necessario ai fini della preparazione di determinati lavori, il presidente, di propria iniziativa o su proposta dei gruppi, delle sezioni specializzate o dei relatori, può procedere alla nomina di esperti secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 6.

CAPITOLO VII

COMMISSIONI CONSULTIVE*Articolo 24*

1. Il Comitato ha la facoltà di procedere all'istituzione di commissioni consultive: queste si compongono di membri del Comitato e di delegati provenienti dai settori della società civile organizzata di cui il Comitato auspica la partecipazione.

2. L'istituzione di tali commissioni avviene per decisione dell'assemblea che conferma una decisione adottata dall'ufficio di presidenza. Nella decisione sono definiti l'oggetto, la struttura, la composizione, la durata e le regole di tali commissioni.

3. Conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può essere istituita una «commissione consultiva sulle trasformazioni industriali» (CCMI), composta da membri del Comitato e da delegati provenienti dalle organizzazioni professionali rappresentative del settore del carbone e dell'acciaio e dei settori legati a quest'ultimo.

CAPITOLO VIII

DIALOGO CON LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DELL'UNIONE E DEI PAESI TERZI*Articolo 25*

1. Su iniziativa dell'ufficio di presidenza, il Comitato può intrattenere relazioni strutturate con i consigli economici e sociali, le istituzioni analoghe e le organizzazioni economiche e sociali della società civile dell'Unione europea e dei paesi terzi.

2. Analogamente, realizza interventi finalizzati a promuovere la creazione di consigli economici e sociali o di istituzioni analoghe nei paesi che ancora non ne dispongono.

Articolo 26

1. Su proposta dell'ufficio di presidenza, il Comitato può designare delegazioni incaricate di intrattenere rapporti con le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata di paesi o raggruppamenti di paesi esterni all'Unione europea.

2. La cooperazione tra il Comitato e i partner provenienti dalla società civile organizzata dei paesi candidati all'adesione si svolge nell'ambito di un comitato consultivo misto qualora il consiglio d'associazione ne abbia costituito uno, altrimenti nell'ambito di un gruppo di contatto.

CAPITOLO IX

I GRUPPI E LE CATEGORIE*Articolo 27*

1. Il Comitato si struttura in tre gruppi di membri, che rappresentano rispettivamente i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e le altre componenti economiche e sociali della società civile organizzata.

2. I gruppi eleggono i propri presidenti e vicepresidenti. Partecipano alla preparazione, all'organizzazione e al coordinamento dei lavori del Comitato e dei suoi organi, per i quali rappresentano una delle fonti d'informazione. Ognuno di loro dispone di una segreteria.

3. I presidenti di gruppo sono membri dell'ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

4. I presidenti di gruppo assistono la presidenza del Comitato nella formulazione delle politiche e, se necessario, nel monitoraggio delle spese.

5. I presidenti di gruppo si riuniscono con la presidenza del Comitato per contribuire alla preparazione dei lavori dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea.

6. I gruppi formulano proposte all'assemblea per l'elezione dei presidenti delle sezioni specializzate, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, e degli uffici di presidenza delle sezioni specializzate, conformemente all'articolo 16.

7. I gruppi formulano proposte per la composizione del gruppo Bilancio istituito dall'ufficio di presidenza conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.

8. I gruppi formulano proposte per la composizione degli osservatori e delle commissioni consultive istituiti dall'assemblea conformemente agli articoli 21 e 24, rispettivamente.

9. I gruppi formulano proposte per la composizione delle delegazioni e dei comitati consultivi misti istituiti conformemente all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, rispettivamente.

10. I gruppi formulano proposte per la funzione di relatore e per la composizione dei gruppi di studio e di redazione designati o costituiti dalle sezioni specializzate conformemente all'articolo 17, paragrafo 3.

11. Nell'applicazione dei paragrafi da 6 a 10 del presente articolo, i gruppi tengono conto della rappresentanza degli Stati membri, in seno al Comitato, delle diverse componenti dell'attività economica e sociale, delle competenze e dei criteri di buona gestione.

12. I membri possono decidere di aderire a uno dei gruppi, a patto che i componenti del gruppo stesso li ritengano ammissibili. Un membro può far parte di un solo gruppo alla volta.

13. Il segretariato generale fornisce ai membri non aderenti ad un gruppo l'assistenza materiale e tecnica necessaria all'esercizio del loro mandato. La loro partecipazione a gruppi di studio e ad altre strutture interne è oggetto di una decisione del presidente del Comitato, previa consultazione dei gruppi.

Articolo 28

1. Su base volontaria, i membri del Comitato possono raggrupparsi in categorie rappresentanti le varie componenti economiche e sociali della società civile organizzata dell'Unione.

2. Una categoria può essere composta da membri dei tre gruppi del Comitato. Un membro non può aderire contemporaneamente a più categorie.

3. La creazione di una categoria è soggetta all'approvazione dell'ufficio di presidenza, che ne informa l'assemblea.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

CAPITOLO I

Articolo 30

CONSULTAZIONE DEL COMITATO

Articolo 29

1. Il Comitato è convocato dal presidente per l'elaborazione dei pareri richiesti dal Consiglio, dalla Commissione o dal Parlamento europeo.

2. È convocato dal presidente, su proposta dell'ufficio di presidenza e con il consenso della maggioranza dei membri, per emettere di propria iniziativa pareri in merito a qualsiasi problema relativo ai compiti conferiti all'Unione europea.

Le richieste di parere di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono indirizzate al presidente del Comitato. Questi, in collegamento con l'ufficio di presidenza, predispone i lavori del Comitato tenendo conto per quanto possibile dei termini fissati nella richiesta di parere.

Articolo 31

Il Comitato, su proposta dell'ufficio di presidenza, può decidere di elaborare una relazione informativa per esaminare qualsiasi questione riguardante le politiche dell'Unione europea.

CAPITOLO II

Articolo 37

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

A. LAVORI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE

Articolo 32

1. Ai fini dell'elaborazione di un parere o di una relazione informativa, l'ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, designa la sezione specializzata competente a preparare i lavori. Qualora l'argomento sia di competenza inequivocabile di una determinata sezione specializzata, la designazione spetta al presidente che ne informa l'ufficio di presidenza.

2. Il presidente notifica la decisione al presidente della sezione specializzata interessata insieme al termine entro il quale quest'ultima dovrà concludere i suoi lavori.

3. Egli comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione e la data in cui l'argomento sarà all'ordine del giorno della sessione plenaria.

Articolo 33

Le sezioni specializzate non deliberano congiuntamente.

Articolo 34

Il presidente, di concerto con l'ufficio di presidenza, può autorizzare una sezione specializzata a tenere una riunione congiunta con una commissione del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni o con un'altra sezione specializzata del Comitato.

Articolo 35

Le sezioni specializzate designate a norma del presente regolamento sono convocate dai rispettivi presidenti.

Articolo 36

1. Le riunioni delle sezioni specializzate sono preparate dai rispettivi presidenti, che agiscono in collegamento con gli uffici di presidenza delle stesse.

2. Presiede le riunioni il presidente della sezione specializzata oppure, in sua assenza, uno dei vicepresidenti.

1. La seduta di una sezione specializzata è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri titolari.

2. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e promuove, entro i termini che riterrà opportuni ma nel corso della stessa giornata, una nuova seduta che sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 38

Procedendo sulla base del progetto di parere presentato dal relatore o eventualmente dal correlatore, la sezione specializzata elabora un parere.

Articolo 39

1. Il parere della sezione specializzata contiene solo i testi da questa adottati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 56 del presente regolamento.

2. Il testo degli emendamenti respinti è riportato in allegato, con l'indicazione dell'esito della votazione, qualora gli emendamenti abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi.

Articolo 40

Il parere della sezione specializzata, unitamente a tutti i documenti allegati in conformità dell'articolo 39, viene trasmesso dal presidente della sezione specializzata al presidente del Comitato e sottoposto dall'ufficio di presidenza al Comitato il più rapidamente possibile. Tali documenti vanno inviati ai membri del Comitato in tempo utile.

Articolo 41

Per ogni riunione di una sezione specializzata si procede alla stesura di un verbale sommario delle deliberazioni. Tale verbale è sottoposto all'approvazione della sezione specializzata.

Articolo 42

Il presidente del Comitato, di concerto con l'ufficio di presidenza o, se del caso, con l'accordo dell'assemblea, può chiedere ad una sezione specializzata di riesaminare un argomento, qualora ritenga che le prescrizioni del presente regolamento concernenti la procedura di elaborazione dei pareri non siano state rispettate o reputi necessario un ulteriore approfondimento.

Articolo 43

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, in linea di principio i lavori preparatori delle sezioni specializzate si svolgono nell'ambito di un gruppo di studio.
2. Il relatore, se del caso assistito da uno o più correlatori e da un esperto, esamina il problema posto, raccoglie le opinioni espresse e, su questa base, predispone il progetto di parere che viene trasmesso al presidente della sezione specializzata.
3. I gruppi di studio non votano.

*B. LAVORI DELLE SESSIONI PLENARIE**Articolo 44*

L'assemblea, della quale fanno parte tutti i membri del Comitato, si riunisce durante le varie sessioni plenarie.

Articolo 45

1. Le sessioni plenarie sono preparate dal presidente, che agisce in collegamento con l'ufficio di presidenza. Per l'organizzazione dei relativi lavori l'ufficio di presidenza si riunisce prima di ogni sessione plenaria ed eventualmente in corso di sessione.
2. L'ufficio di presidenza può stabilire, per ogni parere, la durata della discussione generale in sessione plenaria.

Articolo 46

1. Il progetto di ordine del giorno definito dall'ufficio di presidenza, su proposta della presidenza in collaborazione con i presidenti dei gruppi, è trasmesso dal presidente ai singoli membri del Comitato, al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione plenaria.
2. Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea all'inizio di ciascuna sessione plenaria. Una volta adottato l'ordine del giorno, i punti devono essere esaminati nel corso della seduta alla quale sono stati iscritti. I documenti necessari per le deliberazioni del Comitato vengono trasmessi ai membri in applicazione dell'articolo 40.

Articolo 47

1. Una seduta del Comitato è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.

2. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e promuove, entro i termini che riterrà opportuni ma durante la stessa sessione plenaria, una nuova seduta, che agli effetti delle deliberazioni sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 48

Al momento dell'adozione dell'ordine del giorno il presidente annuncia, se del caso, l'esame di un punto riguardante l'attualità.

Articolo 49

Il progetto di ordine del giorno può essere modificato dal Comitato allo scopo di procedere all'esame di progetti di risoluzione presentati da uno o più gruppi secondo la procedura in vigore.

Articolo 50

1. Il presidente apre la seduta, dirige i dibattiti e vigila sull'osservanza del presente regolamento. Egli è assistito dai vicepresidenti.
2. In caso di assenza, il presidente è sostituito dai vicepresidenti. In caso di assenza dei vicepresidenti, la supplenza viene assicurata dal membro più anziano per età dell'ufficio di presidenza.
3. Il Comitato delibera sulla base dei lavori svolti dalla sezione specializzata competente a riferire dinanzi all'assemblea.
4. Se un testo è stato adottato nell'ambito della sezione specializzata senza voti contrari, l'ufficio di presidenza può proporre all'assemblea una procedura di votazione senza dibattito. Tale procedura viene applicata se nessuno vi si oppone.
5. Qualora un testo non ottenga la maggioranza dei voti dell'assemblea, il presidente del Comitato, con l'accordo dell'assemblea, può rinviare il parere alla sezione specializzata competente per un'ulteriore esame o procedere alla designazione di un relatore generale incaricato di presentare, nel corso della stessa sessione plenaria o di un'altra, un nuovo progetto di parere.

Articolo 51

1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati dai rispettivi autori e depositati presso il segretariato prima dell'inizio della sessione plenaria.

2. Per un'efficace organizzazione dei lavori dell'assemblea, l'ufficio di presidenza fissa le modalità per la presentazione degli emendamenti.

3. Tuttavia il Comitato accetta che vengano depositati degli emendamenti prima dell'inizio di una seduta, purché essi siano corredati delle firme di almeno dieci membri.

4. Gli emendamenti devono indicare a quale parte del testo si riferiscono ed essere accompagnati da una breve motivazione.

5. Di regola l'assemblea si limita ad ascoltare, per ogni emendamento, il suo autore, un oratore contrario e il relatore.

6. In sede di esame di un emendamento, il relatore può presentare oralmente, con il consenso dell'autore dell'emendamento, proposte di compromesso sulle quali l'assemblea è chiamata a votare.

7. Nel caso di un controparere diretto ad esprimere una posizione globalmente opposta a quella espressa nel parere della sezione specializzata, spetta all'ufficio di presidenza valutare, insieme con il presidente della sezione specializzata e con il relatore, se sia possibile sottoporre l'emendamento in quanto tale alle deliberazioni del Comitato o se invece si debba rinviarlo alla sezione specializzata per un ulteriore esame.

8. Se del caso, spetta al presidente del Comitato, in collegamento con il presidente ed il relatore della sezione specializzata competente, proporre al Comitato di trattare gli emendamenti in modo tale da salvaguardare la coerenza del testo definitivo.

Articolo 52

1. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può invitare il Comitato a pronunciarsi sull'opportunità di limitare la durata dei singoli interventi, di sospendere la seduta o di chiudere i dibattiti. Dopo la chiusura dei dibattiti, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, che hanno luogo a scrutinio avvenuto e nei limiti di tempo stabiliti dal presidente.

2. In qualsiasi momento un membro può chiedere ed ottenere la parola in via prioritaria per presentare una mozione d'ordine.

Articolo 53

1. Per ogni sessione plenaria viene redatto un verbale. Questo documento è sottoposto all'approvazione del Comitato.

2. Il testo definitivo del verbale è firmato dal presidente e dal segretario generale del Comitato.

Articolo 54

1. Ogni parere del Comitato comprende, oltre all'esposizione delle basi giuridiche, una motivazione e l'opinione del Comitato sul problema nel suo complesso.

2. L'esito della votazione relativa all'intero testo del parere figura nel preambolo al testo dello stesso parere. In caso di votazione per appello nominale si fa menzione del nome dei votanti.

3. Il testo e le motivazioni degli emendamenti respinti in sessione plenaria, con l'indicazione dell'esito della votazione, sono allegati al parere qualora abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi. Tale requisito è richiesto anche per i contropareri.

4. Le parti del testo del parere della sezione specializzata respinte in seguito ad emendamenti adottati dall'assemblea sono anch'esse allegati al parere del Comitato con l'indicazione dell'esito della votazione su tali emendamenti, purché il mantenimento del testo proposto dalla sezione abbia ottenuto almeno un quarto dei voti espressi.

5. Allorché uno dei gruppi costituiti nell'ambito del Comitato in base all'articolo 27 o una delle categorie della vita economica e sociale costituite in base all'articolo 28 sostiene una posizione divergente ed omogenea su un argomento sottoposto all'esame dell'assemblea, la sua posizione può essere riassunta, al termine della votazione per appello nominale che chiude il relativo dibattito, in una breve dichiarazione che viene acclusa al parere.

Articolo 55

1. I pareri adottati dal Comitato e il verbale della sessione plenaria sono inviati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

2. Il monitoraggio del seguito dato al parere è effettuato dal relatore con il concorso del segretariato generale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Articolo 56

1. Le forme valide del voto sono: voto favorevole, voto contrario e astensione.

2. I testi o le decisioni del Comitato e dei suoi organi sono adottati, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, a maggioranza dei suffragi espressi, tenendo conto dei voti favorevoli o contrari.

3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, per appello nominale o a scrutinio segreto.

4. La votazione per appello nominale su un emendamento è obbligatoria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri del Comitato. Inoltre, si procede alla votazione per appello nominale sull'intero parere quando ne facciano richiesta almeno dieci membri.

5. La votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Comitato.

6. Se nel corso di una votazione palese o nominale, in sessione plenaria o in sezione specializzata, vi è parità tra voti favorevoli e voti contrari, il presidente di seduta esprime il voto decisivo.

7. L'accettazione da parte del relatore di un emendamento non deve costituire un motivo per non metterlo ai voti.

CAPITOLO II

PROCEDURA D'URGENZA E PROCEDURA SCRITTA

Articolo 57

1. Qualora l'urgenza risulti da un termine che il Consiglio, il Parlamento europeo o la Commissione ha assegnato al Comitato per presentare il parere, si può applicare la procedura d'urgenza se il presidente constata che è necessaria per consentire al Comitato di adottare in tempo utile il parere.

2. In caso di urgenza a livello di Comitato, il presidente può, senza consultazione preliminare dell'ufficio di presidenza, prendere immediatamente ogni misura necessaria a garantire lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso. Egli ne informa i membri dell'ufficio di presidenza.

3. Le misure prese dal presidente sono sottoposte alla ratifica del Comitato nel corso della successiva sessione plenaria.

Articolo 58

Nei casi in cui il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato, ma necessitano solo di un suo parere formale, quest'ultimo può essere adottato con procedura scritta, per decisione dell'ufficio di presidenza su proposta della sezione specializzata interessata.

Articolo 59

1. Allorquando l'urgenza risulti dai termini imposti ad una sezione specializzata, il suo presidente può, con il consenso del presidente del Comitato e in collegamento con l'ufficio di presidenza della sezione specializzata stessa, organizzare i lavori di quest'ultima in deroga alle disposizioni del presente regolamento relative all'organizzazione dei lavori delle sezioni specializzate.

2. Le misure prese dal presidente della sezione specializzata sono sottoposte alla ratifica di quest'ultima nel corso della successiva riunione.

CAPITOLO III

ASSENZE E DELEGHE

Articolo 60

1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato deve informarne in anticipo il presidente interessato.

2. Qualora un membro del Comitato sia stato assente a più di tre sessioni plenarie consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza motivo riconosciuto valido, il presidente, previa consultazione dell'ufficio di presidenza del Comitato e dopo avere invitato l'interessato a giustificare la sua assenza, può chiedere al Consiglio di porre fine al suo mandato.

3. Qualora un membro di una sezione specializzata sia stato assente a più di tre riunioni consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza un motivo riconosciuto valido, il presidente della sezione specializzata, dopo averlo invitato a giustificare la sua assenza, può chiedergli di farsi sostituire come membro della sezione specializzata.

Articolo 61

1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione plenaria o ad una riunione di sezione specializzata può, dopo averne avvertito il presidente interessato, delegare per iscritto il proprio diritto di voto ad un altro membro del Comitato o della sezione specializzata.

2. Un membro può disporre, in sessione plenaria o a livello di sezione specializzata, di un solo diritto di voto così delegato.

Articolo 62

1. Ogni membro di una sezione specializzata, di un gruppo di studio o di una delegazione che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato, dopo averne avvertito per iscritto il presidente interessato, direttamente o tramite la segreteria del proprio gruppo, può farsi rappresentare da un altro membro del Comitato.

2. Il mandato di rappresentanza vale esclusivamente per la riunione per la quale è stato conferito.

3. Inoltre, ogni membro di un gruppo di studio può, al momento della costituzione del gruppo di studio stesso, chiedere di essere sostituito da un altro membro del Comitato. Tale sostituzione, valida per un argomento determinato e per l'intera durata dei lavori della sezione specializzata su detto argomento, non è revocabile.

CAPITOLO IV

PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEI LAVORI

Articolo 63

1. Il Comitato pubblica i pareri nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, secondo le modalità fissate dal Consiglio e dalla Commissione previa consultazione del suo ufficio di presidenza.

2. La composizione del Comitato, dell'ufficio di presidenza e delle sezioni specializzate, nonché tutte le relative modifiche, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel sito Internet del Comitato.

Articolo 64

1. Il Comitato provvede alla trasparenza delle proprie decisioni, conformemente al disposto dell'articolo 1 del trattato sull'Unione europea.

2. Il segretario generale è incaricato di prendere le misure necessarie per garantire al pubblico il diritto d'accesso ai relativi documenti.

3. Ogni cittadino dell'Unione europea può scrivere al Comitato in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua, conformemente all'articolo 21, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 65

1. Le sessioni plenarie del Comitato e le riunioni delle sezioni specializzate sono pubbliche.

2. Per decisione del Comitato, su richiesta di un'istituzione o di un organo interessati o su proposta dell'ufficio di presidenza, alcuni dibattiti non attinenti ai lavori consultivi possono essere dichiarati confidenziali.

3. Le altre riunioni non sono pubbliche.

Articolo 66

1. I membri delle istituzioni europee possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi e prendervi la parola.

2. I membri di altri organi ed i funzionari debitamente autorizzati delle istituzioni e degli altri organi possono essere invitati ad assistere alle riunioni, a prendervi la parola o a rispondere a domande, sotto la direzione del presidente della riunione.

CAPITOLO V

TITOLI, PRIVILEGI, IMMUNITÀ E STATUTO DEI MEMBRI, QUESTORI

Articolo 67

1. Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di consigliere del Comitato economico e sociale europeo.

2. Le disposizioni del capo IV, articolo 11, del protocollo dell'8 aprile 1965 allegato al trattato e riguardante i privilegi e le immunità delle Comunità europee si applicano ai membri del Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 68

1. Lo statuto dei membri comprende i diritti e i doveri dei consiglieri, nonché l'insieme delle norme che disciplinano la loro attività e le loro relazioni con l'istituzione e i suoi servizi.

2. Stabilisce inoltre le misure che possono essere prese nei casi di violazione del regolamento interno e dello statuto stesso.

Articolo 69

Su proposta dell'ufficio di presidenza e per ogni periodo biennale, l'assemblea elegge tre consiglieri, non titolari di altre cariche permanenti nella struttura del Comitato, i quali formano il gruppo dei questori incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

- a) monitorare e assicurare la corretta applicazione dello statuto dei membri;
- b) elaborare proposte adeguate per perfezionare e migliorare lo statuto dei membri;
- c) adoperarsi e prendere le iniziative giudicate opportune per risolvere eventuali situazioni di dubbio o conflitto, nell'ambito dell'applicazione dello statuto dei membri;
- d) curare le relazioni tra i membri del Comitato e il segretariato generale in materia d'applicazione dello statuto dei membri.

CAPITOLO VI

TERMINE DEL MANDATO DI MEMBRO DEL COMITATO, INCOMPATIBILITÀ

Articolo 70

1. Il mandato dei membri del Comitato scade al termine del periodo quadriennale fissato dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.

2. Il mandato di un membro del Comitato si conclude per dimissioni, decadenza, morte, forza maggiore o insorgere di una incompatibilità.

3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro di un governo o di un parlamento, di un'istituzione delle Comunità, del Comitato delle regioni, del consiglio d'amministrazione della Banca europea per gli investimenti e con quelle di funzionario o di agente in servizio presso le Comunità.

4. Le dimissioni sono presentate per iscritto al presidente del Comitato.

5. La decadenza interviene alle condizioni previste all'articolo 60, paragrafo 2, del presente regolamento. In tal caso il Consiglio, se decide di porre fine al mandato, pone in atto la procedura di sostituzione.

6. Nei casi di dimissioni, morte, forza maggiore o incompatibilità, il presidente del Comitato informa il Consiglio, il quale constata la vacanza e avvia la procedura di sostituzione. Tuttavia, in caso di dimissioni, il membro dimissionario resta in carica, salvo sua notifica in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del successore.

7. In tutti i casi previsti nel paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto viene nominato per la restante durata del mandato.

CAPITOLO VII

AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO

Articolo 71

1. Il Comitato è assistito da un segretariato diretto da un segretario generale, il quale esercita le sue funzioni sotto l'autorità del presidente, che rappresenta l'ufficio di presidenza.

2. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale.

3. Egli s'impegna solennemente, dinanzi all'ufficio di presidenza, a svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità e con coscienza.

4. Egli assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea, dall'ufficio di presidenza e dal presidente, a norma del presente regolamento, e riferisce per iscritto ogni tre mesi al presidente in merito ai problemi amministrativi od organizzativi ed alle questioni attinenti al personale per quanto riguarda i criteri e le modalità d'applicazione scelti o prospettati.

5. Il segretario generale può delegare i propri poteri nei limiti fissati dal presidente.

6. L'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, fissa l'organigramma del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi ed essere di aiuto ai membri nell'espletamento del loro mandato, specie per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e l'elaborazione dei pareri.

Articolo 72

1. I poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:

- nei confronti del segretario generale, dall'ufficio di presidenza,
- nei confronti dei funzionari dei gradi 1, 2 e 3 della categoria A e dei funzionari LA 3 del quadro linguistico, dall'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 13, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 49, 50, 51, 78 e 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari; per quanto riguarda le altre disposizioni dello statuto compreso l'articolo 90, paragrafo 2, dal presidente, su proposta del segretario generale,
- nei confronti dei funzionari dei gradi 4 e 5 della categoria A e del quadro linguistico, dal presidente, su proposta del segretario generale,
- nei confronti dei funzionari dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti delle categorie B, C e D, dal segretario generale.

2. I poteri che il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:

- nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 6, 7 e 8 della categoria A e del quadro linguistico e nei confronti degli agenti temporanei delle categorie B, C e D, dal segretario generale; nei confronti degli agenti temporanei dei gradi 4 e 5 della categoria A e del quadro linguistico, dal presidente, su proposta del segretario generale; nei confronti degli altri agenti temporanei, dall'ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale,
- nei confronti dei consiglieri speciali, dal presidente, alle condizioni di cui all'articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti,

— nei confronti degli agenti ausiliari, dal presidente, su proposta del segretario generale, per gli agenti della categoria A, gruppo I, e dal segretario generale per tutti gli altri agenti,

— nei confronti degli agenti locali, dal segretario generale.

3. I poteri conferiti all'istituzione dall'articolo 110 dello statuto dei funzionari, ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dello statuto e delle regolamentazioni adottate di comune accordo, sono esercitati dal presidente.

4. L'ufficio di presidenza può delegare al presidente i poteri ad esso conferiti in virtù del presente articolo.

5. Il segretario generale può delegare i poteri a lui conferiti in virtù del presente articolo.

Articolo 73

1. Il presidente dispone di una segreteria particolare.

2. I componenti di tale segreteria sono assunti entro i limiti del bilancio in qualità di agenti temporanei. I poteri normalmente conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati dal presidente.

Articolo 74

1. Anteriormente al 1° giugno di ogni anno, il segretario generale sottopone all'ufficio di presidenza il progetto dello stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio finanziario successivo. L'ufficio di presidenza compila lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette secondo le modalità ed entro i termini fissati dal regolamento finanziario delle Comunità europee.

2. Nel quadro delle disposizioni del regolamento finanziario, il presidente del Comitato procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate.

Articolo 75

La corrispondenza destinata al Comitato va indirizzata al presidente o al segretario generale.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 76*

I termini utilizzati per le funzioni e gli incarichi menzionati nel presente regolamento interno sono applicabili sia al femminile che al maschile.

Articolo 77

1. Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei propri membri se occorre rivedere il presente regolamento.

2. Per la revisione del presente regolamento, il Comitato insedia una commissione detta commissione Regolamento interno e designa un relatore generale incaricato di predisporre un progetto di nuovo regolamento.

3. La data d'entrata in vigore del nuovo regolamento interno è stabilita all'atto della sua adozione da parte del Comitato.

Articolo 78

Il presente regolamento interno entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione a maggioranza assoluta da parte dei membri del Comitato.
